



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e, in particolare, gli articoli 34 e seguenti, concernenti la formazione dei medici specialistici;

VISTO l'articolo 43 del citato d.lgs. n. 368/1999, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria e specialistica, con il compito di determinare gli standard per l'accREDITAMENTO delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità; di determinare e di verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono; di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo art. 43 del d.lgs. n. 368/1999, che stabilisce che l'accREDITAMENTO delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione medica è disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari", e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, S.O. n. 25, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" emanato in attuazione dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015", come modificato e integrato dal D.I. MUR – Salute 31 maggio 2022, n. 546, che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di specializzazione, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

Visto l'articolo 8 del citato decreto ministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, che prevede che "l'Osservatorio nazionale proporrà l'accREDITAMENTO delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

performance" specificando, altresì, che "limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 665 del 30 settembre 2020 di ricostituzione, per il triennio 2020-2023, dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come integrato dall'art. 1 comma 470 della legge 27 dicembre 2019 n. 60, integrato con i successivi DD. MM. n. 573/2021 e n. 368/2022;

VISTA la nota de 3 giugno 2022 prot. n.15032 con la quale la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca ha disposto l'apertura della Banca dati per l'offerta formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2021/2022, al fine di consentire agli Atenei l'aggiornamento dei dati e delle informazioni concernenti le predette scuole di specializzazione;

VISTA la nota rettorale prot. n. 197647 del 13/06/2022 con la quale il Rettore dell' Università degli Studi di VERONA ha chiesto la valutazione degli Ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di nuova istituzione e/o non accreditate nel precedente A.A. 2020/2021 in **Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina e Cure Palliative, Farmacologia e Tossicologia Clinica** .

VISTA la nota rettorale prot. n. 214104 del 20/06/2022 con la quale il Rettore dell' Università degli Studi di VERONA ha chiesto la valutazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 402/2017 e ss.mm.ii., degli Standard delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di **Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina e Cure Palliative** (4).

VISTA la nota rettorale prot. n. 214096 del 20/06/2022 con la quale il Rettore dell' Università degli Studi di VERONA ha chiesto la valutazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 402/2017 e ss.mm.ii. , dei Requisiti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di **Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina e Cure Palliative** (4).

CONSIDERATO che l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, ai fini dell'espressione del proprio parere, ha esaminato le informazioni ed i dati aggiornati dall'Ateneo nell'apposita Banca dati dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione per l'anno 2021/2022 relativi agli standard per l'accREDITAMENTO delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione ed ai requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa delle anzi dette scuole di specializzazione;

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa A. De Paola.

Ufficio V "Scuole di specializzazione"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772-7636-7474-7577
PEO dgordinamentiufficio5@mur.gov.it - PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

CONSIDERATO altresì che il suddetto Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, sempre ai fini dell'espressione del proprio parere, ha esaminato i valori rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), presenti in Banca dati, relativi al rispetto degli indicatori di performance assistenziale delle strutture, nonché dei valori rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), anche essi presenti in Banca dati, relativi al rispetto degli indicatori di performance di attività grave; didattica e formativa del collegio dei docenti;

TENUTO CONTO che il soprarichiamato Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, ha proceduto con la verifica della sussistenza degli standard per l'accreditamento delle singole strutture, dei requisiti generali e specifici (strutturali, organizzativi e disciplinari) di idoneità della rete formativa e degli indicatori di performance di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 13 giugno 2017, prot. n. 402 e ss.mm.ii, concernenti le suddette scuole di specializzazione, nonché esaminato, ove richiesto dall'Osservatorio medesimo, eventuali integrazioni documentali fornite e/o i piani di adeguamento;

VISTE le delibere adottate dall'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, nelle sedute plenarie del 5 luglio 2022, 22 luglio 2022 e 25 luglio 2022 concernenti le scuole di specializzazione di: **MEDICINA E CHIRURGIA: Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina e Cure Palliative**, (4) dell'Università degli Studi di VERONA, con le quali l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, esamina le informazioni e dei dati presenti nell'apposita Banca Dati, relativi agli standard per l'accreditamento delle singole strutture facenti parte della rete formativa, ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa e agli indicatori di performance formativa, rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e di *performance assistenziale*, rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ha formulato, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 8 del decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402, la propria proposta di accreditamento, di accreditamento provvisorio o di non accreditamento delle anzidette scuole di specializzazione per le motivazioni espresse nelle citate delibere;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 10/08/2022, con il quale, con riferimento alle Scuole di specializzazione in **Medicina di comunità e delle cure primarie, Genetica medica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina e Cure Palliative**, (4) dell'Università degli Studi di VERONA, per le quali l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica ha proposto l'accreditamento e/o l'accreditamento provvisorio, è stato disposto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento e/o l'accreditamento provvisorio e/o il non accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle anzidette Scuole di specializzazione e sono state, altresì, individuate le strutture qualificate come complementari al raggiungimento dei volumi assistenziali della rete formativa;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 06/07/2022, con il quale è stato approvato, nell'A.A. 2021/2022, l'Ordinamento di didattica delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di nuova istituzione e/o non accreditate nello scorso A.A. 2020/2021 in **Medicina di comunità e delle cure primarie, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina e Cure Palliative** dell'Università degli Studi di VERONA;

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa A. De Paola.
Ufficio V "Scuole di specializzazione"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772-7636-7474-7577
PEO dgordinamentiufficio5@mur.gov.it - PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

RITENUTO di procedere, in conformità alle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica nella/e richiamata/e delibera/e, all'accreditamento e/o all'accreditamento provvisorio e/o al non accreditamento delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di VERONA ai sensi dell'art. 8 del citato decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402, per le motivazioni ivi espresse, da intendersi integralmente richiamate nel presente decreto;

DECRETA:

Articolo 1:

Scuole di specializzazione accreditate

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, sono accreditate le seguenti Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di VERONA:

LISTA SCUOLE (che hanno ricevuto la proposta finale di accreditamento)

Struttura di raccordo: **MEDICINA E CHIRURGIA**

Medicina di comunità e delle cure primarie (Nuova)

Lista Strutture della rete formativa:

- AOUI DI VERONA BORGO ROMA - Medicina di comunità e delle cure primarie - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA - Direzione della Funzione Territoriale 0000 - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa
- AZIENDA ULSS N.8 BERICA - Distretto Socio-Sanitario 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA - Funzione Territoriale 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- CASA DI CURA PRIVATA PEDERZOLI - Centro Servizi - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AOUI VERONA BORGO TRENTO - Medicina di comunità e delle cure primarie - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Genetica medica (Nuova)

Lista Strutture della rete formativa:

- AOUI VERONA BORGO TRENTO - Genetica medica - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- TRENTO - Servizio di Genetica medica 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AOUI DI VERONA BORGO ROMA - Genetica medica - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO - Servizio di Consulenza Genetica e Servizio interaziendale di Anatomia Patologica - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

Farmacologia e Tossicologia Clinica (Nuova)

Lista Strutture della rete formativa:

- AOUI DI VERONA BORGO ROMA - Servizio di Farmacologia 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

Medicina e Cure Palliative (Nuova)

Lista Strutture della rete formativa:

- AZIENDA ULSS N.8 BERICA - Cure palliative - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- TRENTO - Multizonale e Cure Palliative - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO - Palliative Care - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI - Cure Palliative - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA - Cure Palliative - Complementare al raggiungimento dei volumi assistenziali nella rete formativa
- AOUI VERONA BORGO TRENTO - Cure palliative - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)
- AOUI DI VERONA BORGO ROMA - Cure palliative - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)

2. È approvata l'integrazione del Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di VERONA per quanto riguarda l'inserimento delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria di cui alla presente disposizione, per le quali è autorizzata l'istituzione e/ o la modifica e il rilascio dei relativi titoli accademici.

Articolo 2:

Attivazione dei Corsi

1. L'attivazione delle Scuole di specializzazione, accreditate e accreditate in via provvisoria, di cui alle precedenti disposizioni, è subordinata all'assegnazione dei contratti statali di formazione medica specialistica da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. In caso di mancato accreditamento del corso, le Università assicurano agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. Gli Atenei garantiscono agli specializzandi in corso, iscritti alle Scuole di specializzazione che non hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Tuttavia, ove lo specializzando iscritto a tali Scuole presenti apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, l'Ateneo cui lo specializzando è iscritto concede il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate all'istanza, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte dell'Ateneo di destinazione.

4. Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di VERONA provvederà ad emanare con proprio decreto l'integrazione al regolamento didattico d'ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa A. De Paola.

Ufficio V "Scuole di specializzazione"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772-7636-7474-7577
PEO dgordinamentiufficio5@mur.gov.it - PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it



Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ufficio V

Dottore Gianluca Cerracchio